



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

La Corte D'Appello di Catanzaro

SEZIONE LAVORO

riunita in camera di consiglio e così composta:

1. Dr. Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Barbara Fatale Consigliere
3. Dr. Domenico Siclari Consigliere G.O.A.

ha pronunciato la seguente sentenza

nella causa iscritta al n.72 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno 2014 e vertente

Tra

[REDACTED]

Appellante

E

[REDACTED]

[REDACTED]

Appellata

FATTO E DIRITTO.

1. Il Giudice del lavoro di Cosenza, con sentenza del 13.11.2013, ha respinto il ricorso che [REDACTED] ha notificato a [REDACTED] [REDACTED] al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia



del licenziamento verbalmente intimato dalla [REDACTED], con tutte le conseguenze di legge ripristinatorie e risarcitorie, previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 16.11.2001, data a partire dalla quale la ricorrente ha assunto di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della [REDACTED] in assenza di ogni regolarizzazione ad eccezione del periodo 17 luglio/31 dicembre 2007 in cui è stata formalmente qualificata come borsista.

In particolare, il Tribunale- dopo avere rilevato che nell'atto introduttivo le domande sono state formulate nei soli confronti della [REDACTED]; che la ricorrente ha giustificato nelle note difensive del 7.6.2012 la chiamata in giudizio della Banca [REDACTED] con la circostanza che ha appreso solo successivamente al deposito del ricorso giurisdizionale che la [REDACTED] era stata posta in liquidazione e che con atto trascritto il 4 luglio 2011 era stata attuata la cessione delle attività e delle passività alla [REDACTED]; dopo avere tanto rilevato- ha ritenuto che l'Istituto di Credito convenuto in giudizio fosse del tutto estraneo al rapporto per cui è causa in quanto la lavoratrice si è limitata ad allegare la vicenda traslativa ex art. 2112 cc tra le due banche, omettendo di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti di cui alla norma citata <..tale, dunque, da giustificare la vocatio in ius di detto soggetto giuridico ([REDACTED]) quale successore universale della Banca [REDACTED]>.

Ha, altresì, dichiarato la decadenza della ricorrente dal diritto di produrre l'atto di cessione all'udienza di discussione del 13.11.2013, trattandosi di documento che la parte avrebbe potuto tempestivamente allegare con le suddette note difensive del 7.6.2012.

2. [REDACTED] ha chiesto la riforma di tale decisione addebitando al Tribunale, in sintesi:

a) di avere omesso di valutare che alle note difensive del 7.6.2012 era stata allegata una visura camerale storica da cui emergeva che, con atto trascritto in data 5.7.2011, la [REDACTED] veniva posta in liquidazione con contestuale nomina dei liquidatori, i quali procedevano, con atto trascritto in data



4.7.2011, alla cessione di tutte le attività e passività alla [REDACTED], come peraltro riportato da quest'ultima nella sua memoria costitutiva;

b) di avere erroneamente posto a carico di essa ricorrente l'onere di produrre l'atto di cessione, incombente, invece, secondo la regola dell'art. 2697 cc, sulla Banca odierna appellata, avendo essa *<formulato in giudizio l'eccezione di inapplicabilità della successione nei rapporti controversi>*;

c) di avere violato l'art. 2112 comma 2 in relazione alla legittimazione passiva della [REDACTED] nonché il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc, *<..atteso che, a fronte delle domande spiegate, ..ben avrebbe potuto e dovuto entrare nel merito della questione preliminare e verificare l'applicabilità dell'art.2112 co. 2 cc a prescindere dalla produzione dell'atto di cessione>*.

E' pacifico, infatti l'orientamento giurisprudenziale che esclude deroghe all' articolo citato 2112 da parte di leggi speciali, quali il Testo Unico Bancario n.342/1999, e che esclude il subentro del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta nel solo caso in cui, detti rapporti si siano risolti legittimamente in epoca anteriore al trasferimento. Nell'ipotesi, invece, di licenziamento illegittimo, il rapporto si ripristina non già tra le parti originarie ma tra il lavoratore e il cessionario, di talchè nella specie legittimata passiva è la banca convenuta.*<..Per tali motivi il Tribunale, indipendentemente dalla produzione dell'atto di cessione, sarebbe dovuto entrare nel merito della vicenda, ritenendo applicabile l'art. 2112 cc, non già in virtù del contenuto pattuito in sede di atto di cessione tra cedente e cessionaria, quanto e unicamente in ragione della specialità della disciplina giuslavoristica e del "favor" espresso dal legislatore, nei confronti dei lavoratori, salvo e solo alla luce di disponenda istruttoria con onere incombente sulla controparte, ritenere la non applicabilità dell'art. 2112 cc sul presupposto che la cessione non riguardavano l'intero complesso aziendale, all'epoca perfettamente operante e quindi funzionalmente ceduto unitamente alle attività in essere, ma solo i beni strumentali della cedente..>*;

c) di avere violato l'art. 421 cpc perché l'insufficienza delle prove raccolte avrebbe dovuto indurlo ad acquisire ex officio l'atto di cessione.

L'appellante ha, quindi, insistito nell'accoglimento della domanda riprospettando gli argomenti difensivi posti a sostegno della natura subordinata del rapporto di lavoro



intercorso con la Banca [redacted] nonché dell'inefficacia dell'intervenuto recesso datoriale e invocando la conseguente tutela ripristinatoria e risarcitoria.

3. La [redacted],
ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto dell'appello poiché infondato, reiterando ex art. 346 cpc l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per assoluta incertezza su chi effettivamente la [redacted] abbia voluto chiamare in giudizio, di carenza di legittimazione passiva, di decadenza dall'impugnativa di licenziamento ai sensi dell'art. 6 come modificata dalla legge n.183/2010, di inammissibilità delle domande di natura economica -ché si sarebbero dovute proporre nei confronti della liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione nello stato passivo- e di prescrizione dei crediti retributivi.

4. Espletata la prova testimoniale richiesta dalla lavoratrice sin dal primo grado e nella cui ammissione ha insistito con il gravame, all'udienza del 28.6.2018, sulle conclusioni delle parti che si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

5. L'appello va accolto per quanto di ragione.

6. Per una maggiore chiarezza espositiva, vanno brevemente evidenziate alcune scansioni dell'iter processuale dinanzi al Tribunale e segnatamente:

- in data 21.6.2011 [redacted] deposita il ricorso giurisdizionale con cui chiede nei confronti della Banca [redacted] la declaratoria di inefficacia del licenziamento intimatole verbalmente e la tutela reale, previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi con la resistente a decorrere dal 16.11.2001 ovvero da altra data ritenuta di giustizia;

- una volta emesso, in data 28.6.2011, il decreto di fissazione dell'udienza del 21.3.2012, la ricorrente procede alla relativa notifica unitamente all'atto introduttivo in data 21.7.2011 nella sede legale sita in S [redacted] alla via Vittorio Emanuele II 7/9, a mezzo ufficiale giudiziario che tuttavia nell'apposita relata dà atto di non avere <.potuto notificare perchè ivi esiste [redacted], pare che la [redacted] [redacted] sia in liquidazione>;



- la visura camerale relativa alla [REDACTED], estratta dalla ricorrente e allegata poi al giudizio, riporta effettivamente un provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa del 26.5.2011 nonchè un **atto pubblico di trasferimento d'azienda del 27.5.20011** rep. n. 315784;

- la Corniola esegue quindi in data 19.9.2011 la notifica del ricorso a mezzo posta a.r. nei confronti di [REDACTED], inserendo nel plico raccomandato, oltre al decreto di fissazione dell'udienza anche la relata di notifica verso la banca di S [REDACTED] [REDACTED] non andata a buon fine;

- [REDACTED] si costituisce ritualmente in data 9.3.2012, prospettando, unitamente alle eccezioni in rito, ampie difese di merito e articolazione di mezzi istruttori;

- nelle note del 6.6.2012 autorizzate dal Tribunale, la ricorrente specifica di avere notificato il ricorso a B [REDACTED] in quanto emergeva dalla visura camerale <l'avvenuto trasferimento> ad essa della Banca di [REDACTED] e, pur argomentando che anche la vicenda come dedotta dalla resistente di mera cessione di attività e passività non sarebbe comunque idonea ad escludere la legittimazione passiva della cessionaria rispetto alle pretese azionate, chiede che si ordini a controparte di esibire l'atto di cessione;

- alla prima udienza successiva al deposito di dette note il Tribunale rigetta la predetta richiesta istruttoria e rinvia per la decisione ad altra udienza nella quale la ricorrente produce l'atto di cessione e la banca resistente ne eccepisce la tardività.

7. Ciò posto-e chiarito pure che nella specie non sono ravvisabili i presupposti di applicazione dell'art. 111 cpc, essendosi il trasferimento del diritto controverso verificato non già nel corso del processo, come richiede detta norma, ma in epoca anteriore (27.5.2011) al deposito del ricorso giurisdizionale (21.6.2011), sicchè è fuori discussione l'ipotesi di litisconsorzio necessario con la banca cedente- va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata dalla Banca [REDACTED] [REDACTED] *per assoluta incertezza su chi effettivamente la ricorrente abbia voluto chiamare in giudizio*, ritenendo la Corte che il denunciato vizio sia stato sanato con effetto ex tunc dalla costituzione della parte che, come già più sopra evidenziato, ha svolto compiute difese in relazione al merito della pretesa azionata dalla Corniola.



8. Il delineato iter procedurale consente anche di superare ogni ostacolo all'acquisizione al giudizio dell'atto di cessione.

Non ignora questo Collegio che secondo giurisprudenza consolidata, nel **rito del lavoro**, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado o comunque nel primo atto di difesa utile, dei **documenti** e l'omesso deposito contestuale degli stessi determinano la decadenza dal diritto di produrli.

Ma è principio altrettanto pacificamente affermato che un siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il **rito del lavoro** - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. Sez. U, *Sentenza n. 8202 del 20/04/2005*; Cass. n. 20055/2016).

Ebbene, facendo applicazione nella specie di tali principi, l'atto di cessione del 27.5.2011, per rogito notar [redacted] 215534 [redacted] 52853, stipulato tra Banca di Credito Cooperativo [redacted] in liquidazione coatta amministrativa e Banca per le Attività della Credito Cooperativo [redacted] risulta acquisibile d'ufficio, atteso che: a) è sussistente una c.d. "pista probatoria", costituita dalla tempestiva produzione da parte della ricorrente della visura camerale in cui la vicenda circolatoria che ella ha addotto a giustificazione della citazione in giudizio di [redacted] è espressamente annotata in termini di <trasferimento d'azienda>; b) controparte costituendosi ha asserito che l'atto del 27.5.2011 è riconducibile alla < diversa fattispecie della cessione di attività e passività ai sensi dell'art. 90 T.U.B.>; c) il documento è idoneo a superare l'incertezza su un dato (contenuto ed effetti della cessione) che è stato oggetto del dibattito processuale (Cass.23652/2016).

9. Esaminatone il contenuto, ritiene La Corte di potere affermare che il regolamento negoziale adottato dalle parti il 27.5.2011, inteso nel suo mero tenore letterale, dà luogo non già ad una mera cessione di poste attive e passive risultanti dal bilancio della banca in liquidazione, quanto invece ad un trasferimento d'azienda perché comporta il



passaggio a B. [redacted] di un complesso di beni, strutture e di personale funzionale alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa svolta dalla società cedente.

Tanto si lascia desumere da :

- (a) **Art.2:** < 1. La [redacted] in liquidazione coatta amministrativa...cede ai sensi dell'art.90 comma 2 del Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia.....a B. [redacted]...che in buona fede acquisisce le attività e passività costituenti l'azienda bancaria, ivi compresi i **diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali, nonché ogni altro rapporto o sopravvenienza attiva o passiva, anche di natura tributaria , inerenti l'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3,4,5.** 2.Per effetto della cessione, **ogni credito, diritto, ragione e azione nonché ogni debito, obbligo e onere, anche di natura amministrativa e fiscale, riferibile a qualsiasi titolo alla cedente in liquidazione, viene trasferito alla cessionaria, ivi compresi giudizi attivi e passivi in corso, fatto salvo quanto previsto al comma 4.** La cessionaria acquista la proprietà e subentra, nei rapporti di locazione degli immobili> ;
- (b) **Art. 3:** < 1.La cessione di cui al presente atto ha efficacia traslativa e liberatoria e, pertanto, le cessionarie subentrano automaticamente, accollandosi tutti i debiti e passività ceduti.....La determinazione della situazione contabile definitiva **dell'azienda trasferita-riferita** alla data di efficacia del presente atto-dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla stipula dello stesso > ;
- (c) **Art. 6**<Per effetto del presente atto di cessione, **i dipendenti della B. [redacted] [redacted] in liquidazione coatta amministrativa passano alle dipendenze di [redacted] [redacted].** Il trattamento economico e normativo di tali dipendenti sarà quello in atto presso la cessionaria, secondo la disciplina giuslavoristica...>.

Nessun altro significato logico-giuridico può infatti assumere se non nell'ambito di una vicenda circolatoria riguardante il complesso aziendale, l'espreso riferimento a <**ogni altro rapporto o sopravvenienza attiva o passiva**>, o alla situazione contabile dell'azienda trasferita, nonché alla circostanza che siano traferiti in blocco strutture e personale.



La fattispecie così ricostruita rientra comunque nella previsione del citato [D.Lgs. n.385 del 1993, art. 90](#), a norma del quale (secondo comma) nel caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa bancaria i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere non solo le attività e le passività, ma anche l'azienda o rami d'azienda o beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Detto art. 90 limita la responsabilità della banca cessionaria alle sole passività risultanti dallo stato passivo.

Con particolare riguardo alla posizione dei rapporti di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 90 cit. è dotato di efficacia derogatoria rispetto all'art. 2112 cit, nel senso che, quale che sia il tipo di vicenda circolatoria, cessione di attività e passività oppure di azienda oppure di ramo di azienda, i crediti dei lavoratori dipendenti maturati fino al momento della cessione possono essere fatti valere in giudizio contro l'istituto cessionario solo se lo stesso credito risulti dallo stato passivo della società cedente in liquidazione coatta (Cass.n.36/2005, . n. [4372](#) del 2 marzo 2005, n. [18713](#) del 28 agosto 2006.n.24645/2009, n. 6624 del 2010, n..5116/2018).

In definitiva, la limitazione di responsabilità che detta speciale disciplina contempla trova applicazione in relazione a pretese dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale rispetto alle quali la banca cessionaria rimane esposta, ai sensi del cit. art. 90, se i correlativi debiti siano stati verificati nello stato passivo della LCA cedente.

Ma nell'odierno giudizio, l'azione proposta è finalizzata alla declaratoria di inefficacia del licenziamento orale -intimato dalla banca cedente in epoca anteriore alla vicenda circolatoria de qua- e alla conseguente tutela ripristinatoria, azione rispetto alla quale il costante orientamento giurisprudenziale ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del cessionario.

Così testualmente da sentenza Cass. n.26401/2014.:

*< in tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art.2112cc, in capo al cessionario. **Il cessionario è pertanto legittimato passivamente rispetto alla domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore** Tale soluzione*



non osta con la [direttiva 77/187/CE](#), la quale prevede, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia Ce (sentenza 12 marzo 1998 C-319/94, 11 luglio nelle 985, C-105/84, 7 febbraio 1985, C-19/83), che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori.>

L'applicazione dell'art. 90 cit. alla presente fattispecie, quindi, vale soltanto ad escludere la responsabilità della cessionaria in ordine ai crediti che la lavoratrice, nell'ambito della tutela ripristinatoria conseguita, risulta avere maturato fino all'atto di cessione; crediti in relazione ai quali **[REDACTED]** rimane, infatti, esposta a condizione che vengano insinuati nello stato passivo della LAC cedente.

10) Così sgomberato il campo da ogni dubbio in ordine alla legittimazione sostanziale e processuale della parte evocata in giudizio, va a questo punto esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dalla Banca per inosservanza del termine perentorio fissato dall'art. 6 legge n. 604/1966, come modif. dall'art. 32 della legge n. 183/2010, per il tipo di azione esperita dalla Corniola.

In particolare, l'appellata sostiene che l'azione proposta: -in quanto diretta a far valere il diritto della lavoratrice a transitare alla cessionaria in forza del contratto di trasferimento, è soggetta ai termini decadenziali ai sensi dell' art. 32 comma 4 lett. c); - in quanto diretta alla costituzione o all'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare è parimenti soggetta ai termini decadenziali ai sensi della lett. d del citato articolo.

E' di tutta evidenza l'assoluta infondatezza dell'eccezione: l'azione proposta dalla **[REDACTED]** è diretta a far valere l'inefficacia del licenziamento orale, e come tale <... non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all'art. 6 della l. n. 604 del 1966 apportate dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, all'impugnazione stragiudiziale, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza.> (Cass. 22825/2015)

11) E venendo quindi al merito della vicenda, occorre rilevare che la **[REDACTED]** dopo avere dedotto (a)diversi periodi di lavoro subordinato irregolare con le mansioni di operatore di sportello presso la **[REDACTED]**, ciascuno della durata di mesi sei circa, nell'arco temporale dal 16.11.2001 al 31.5.2007, (b) un periodo



lavorativo coperto formalmente da una borsa di studio della durata di mesi tre a decorrere dal 17.7.2007, e, nuovamente, (c) periodi di lavoro subordinato in assenza di ogni regolarizzazione dalla scadenza dei tre mesi fino al 31.12.2007 e dal 20 giugno 2008 al 29.10.2008, ha lamentato di essere stata licenziata a tale ultima data < *inspiegabilmente e verbalmente* >.

12) La Banca costituendosi in giudizio ha negato la sussistenza della subordinazione dei rapporti intercorsi tra la ██████████ la ██████████, affermando che essi sono piuttosto da qualificare come “borsa di studio” “stage” o “ tirocinio”, finalizzati all’addestramento professionale della ricorrente.

A tal fine ha allegato una sola lettera/contratto di Borsa di studio della durata di mesi tre a decorrere dal 17.7.2007 ed un estratto conto in cui sono riportati accreditamenti in favore della ██████████ con la causale <borsa di studio> negli anni dal 2003 al 2008.

Nessuna prova ha, invece, offerto in ordine alla attività formativa che si sarebbe dovuta impartire alla ricorrente sulla base delle borse di studio delle quali si asserisce sia stata effettivamente destinataria.

13) Per contro, dalla prova testimoniale assunta in questo grado risulta che la ██████████, non ha ricevuto il trattamento connesso alla borsa di studio (che- dalla allegata lettera/contratto- doveva consistere nella < *partecipazione alle attività formative* > senza l’osservanza *rigida* < *del normale orario di lavoro* > e senza assegnazione, se non via meramente sporadica e occasionale e in connessione con attività di addestramento, di < *mansioni comportanti rischio relativo al maneggio di denaro e/o titoli di credito* >), ma quello riservato ai dipendenti della banca, e segnatamente:

- dopo un breve iniziale periodo di inserimento nell’ufficio di segreteria affari generali con compiti di centralinista, addetta alla corrispondenza e ricerche pratiche, è stata adibita allo sportello come operatore di cassa, stabilmente, tant’è che alla stessa sono state assegnate una postazione fissa accessibile con le sue credenziali e un c.d. codice cassaforte, ossia un codice di sicurezza che la banca comunica ai soli dipendenti addetti allo sportello affinché ogni mattina attingano alla cassa principale (Cavou) per prelevare la dotazione di cassa;



- <I primi tempi.. è stata affiancata all'attività di sportello da altro operatore ..L'affiancamento è durato sino a quando non ha imparato il mestiere. Successivamente ha proseguito autonomamente...L'affiancamento è avvenuto solo in occasione delle prime borse di studio anzi dico meglio in occasione della prima volta in cui è stata assegnata allo sportello. Non so precisare se l'assegnazione allo sportello sia avvenuta a seguito della seconda o terza borsa di studio> (deposizione teste ██████████);
- quale addetta allo sportello ha effettuato le operazioni tipiche, implicanti maneggio di denaro e di titoli (prelievi e versamenti di contanti, versamenti di assegni, cambio assegni apertura di deposito a risparmio, apertura rinnovo o estinzione di certificato di depositi ecc.. con elenco nel capitolo di prova ammesso), <...con la clientela, da sola ossia senza essere assistita da altre persone nella stanza> (deposizione teste ██████████);
- ha osservato lo stesso orario di lavoro degli altri dipendenti addetti alla cassa, con obbligo di firma in entrata e in uscita da apporre su un registro nella sezione appositamente prevista per i borsisti;
- era soggetta a controlli come ogni altro operatore di cassa (< La cassa a cui era addetta la signora ██████████ era assoggettata allo stesso tipo di controllo che veniva svolto sulle casse gestite dagli altri dipendenti, sicchè degli esiti rispondeva direttamente la sig.ra Corniola > : deposizione teste ██████████ ██████████).

14) Ebbene ritiene la Corte che i dati fattuali così emersi dalla prova orale sono sintomatici di uno stabile inserimento della ██████████ nell'organizzazione aziendale (postazione fissa accessibile con le credenziali della ricorrente, utilizzo codice cassaforte per costituire giornalmente la dotazione della cassa assegnata), della sussistenza di un vincolo di orario (obbligo di firma giornaliero in entrata e in uscita), di svolgimento quotidiano di mansioni tipiche di lavoro dipendente riconducibili alla declaratoria contrattuale della terza area professionale-1° liv. retributivo (figura professionale dell'operatore di sportello espressamente contemplata nei profili esemplificativi), di assoggettamento ai comuni controlli riguardanti il personale, : e in totale assenza di una comprovata attività formativa predisposta dalla Banca in tutti gli



anni (dal 2003 al 2008) in cui essa ha asserito di avere stipulato con l'odierna appellante contratti di borsa di studio, tali dati sono sufficienti a connotare come lavoro subordinato i rapporti intercorsi tra l'appellante e la ██████████ ██████████, incluso quello instaurato il 20.6.2008 e cessato il 29.10.2008.

E' appena il caso di aggiungere che i diversi rapporti di lavoro subordinato succedutisi nel tempo vanno comunque mantenuti distinti atteso che è rimasto provato che negli intervalli tra la cessazione dell'uno e l'inizio di quello successivo (ossia da maggio 2002 a giugno 2003, da dicembre 2003 a giugno 2004, da dicembre 2004 a novembre 2005, da giugno 2006 a dicembre 2006 da dicembre 2007 a giugno 2008) la ██████████ non ha svolto alcuna attività alle dipendenze della Banca nè ha offerto di riprendere il **lavoro** mettendo a disposizione del datore la propria prestazione.

15) Ora, e' pacifico tra le parti che il 29 ottobre 2008, il rapporto di lavoro subordinato dell'appellante, instaurato il 20.6.2008, è stato interrotto dalla Banca datrice: tale recesso acquista il valore di un vero e proprio atto di licenziamento (Cass. n.2151/2000: *<Il mancato proseguimento del rapporto per volontà del datore di lavoro integra un licenziamento, essendo quest'ultimo costituito da qualunque manifestazione di volontà datoriale, comunque espressa, anche tacitamente, diretta in modo univoco ad interrompere il rapporto,>* che in quanto comunicato non in forma scritta è illegittimo.

In ordine alle conseguenze, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (formatosi anteriormente alle modifiche apportate all'art. 18 sta. Lav. dalla legge n. 92/2012 per effetto delle quali il licenziamento orale è sanzionato con la tutela reintegratoria piena) *< il licenziamento intimato verbalmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell'onere della forma scritta imposto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2 novellato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 2 e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro, non rilevando, ai fini di escludere la continuità del rapporto stesso, ne' la qualità di imprenditore del datore di lavoro, ne' il tipo di regime causale applicabile (reale od obbligatorio), giacché la sanzione prevista dal citato art. 2 non opera soltanto nei confronti dei lavoratori domestici (ai sensi della L. n. 339 del 1958) e di quelli ultrasessantenni (salvo che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto). Ne consegue l'applicazione dell'ordinario regime risarcitorio, segnatamente consistente, trattandosi di rapporto di lavoro in essere, nel pagamento delle retribuzioni*



non percepite a causa dell'inadempimento datoriale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16955).>
Cass.n.15106/2012).

In applicazione di tali principi va, quindi, ordinato alla banca appellata di ripristinare il rapporto di lavoro con la Corniola, reintegrandola nel posto di operatore di sportello con inquadramento nella terza area professionale-1 livello retributivo- del CCNL di settore, nonché di corrispondere alla medesima le retribuzioni maturate dal momento in cui per effetto della cessione del 27.5.2011 essa appellata è subentrata nel rapporto di lavoro in luogo della Banca cedente con effetto liberatorio per quest'ultima, fino alla effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In relazione al detto periodo la Banca appellata è altresì tenuta al versamento dei contributi previdenziali.

Quanto alle retribuzioni non percepite dal 20.10.2008 a causa dell'inadempimento datoriale fino al trasferimento dell'azienda con atto del 27.5.2011, la lavoratrice deve invece rivolgersi ai competenti organi della liquidazione coatta amministrativa, nel rispetto della procedura di verifica dello stato passivo, disciplinata dall'art. 86 del t.u. in materia bancaria.

16) Conclusivamente, la sentenza va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo.

La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio in ragione della metà; la restante metà va posta a carico della Banca appellata e si liquida come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione istruzione (limitatamente al secondo grado) decisione della causa di valore indeterminato (che ai sensi dell'art. 5, c. 6, del DM 55/2014 è quello non inferiore – e quindi almeno pari – a € 26.000).

PQM

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 13.11.2013, così provvede:

-accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata: dichiara illegittimo il licenziamento intimato il 29.10.2008; condanna



